REGOLAMENTO (CEE) N. 400/85 DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 1985

che modifica il regolamento (CEE) n. 467/77 che stabilisce il metodo ed il tasso d'interesse da utilizzare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e vendita

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1716/84 [2], in particolare l'articolo 5,

considerando che, a motivo del volume eccezionalmente elevato di burro detenuto all'intervento, il regolamento (CEE) n. 2268/84 della Commissione, del 31 luglio 1984, relativo alla vendita speciale di burro d'intervento per l'esportazione verso determinate destinazioni [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2955/84 [4], ha previsto, all'articolo 4, un termine per il pagamento dopo il ritiro del burro da parte dell'acquirente ; che uno stesso termine è stato previsto dall'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2956/84 della Commissione, del 18 ottobre 1984, relativo allo smaltimento di burro a prezzo ridotto [5], modificato dal regolamento (CEE) n. 3073/84 [6] ;

considerando che l'attuale sistema vigente in materia di spese di interesse per i fondi immobilizzati sul piano nazionale si basa sulla quantità media del prodotto in giacenza al mese ;

considerando che, per tener conto del pagamento dilazionato, è necessario introdurre una deroga per le vendite di cui trattasi, adattando il metodo di calcolo delle spese di finanziamento ; che, in conseguenza, occorre modificare il regolamento (CEE) n. 467/77 della Commissione [7], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3617/83 [8] ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del FEAOG,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 467/77 viene aggiunto il seguente paragrafo 6 :

« 6. Per le vendite di burro da parte dell'organismo d'intervento di cui al regolamento (CEE) n. 2268/84 della Commissione [1], tal che modificato dal regolamento (CEE) n. 2955/84 [2], e al titolo II del regolamento (CEE) n. 2956/84 della Commissione [3], sempreché il termine effettivo per il pagamento dopo il ritiro del burro sia superiore a 30 giorni, le spese di finanziamento calcolate secondo le disposizioni che figurano nei paragrafi precedenti sono maggiorate di un importo risultante dal seguente calcolo :

$$\frac{M \times D \times i}{365}$$

M = importo pagato dall'acquirente

D = numero dei giorni intercorrenti tra il ritiro del prodotto e il ricevimento del pagamento, diminuito di 30 giorni

i = tasso d'interesse di cui all'articolo 2.

(1) GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 35.
(2) GU n. L 279 del 23. 10. 1984, pag. 1.
(3) GU n. L 279 del 23. 10. 1984, pag. 4. ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 16 novembre 1984.

(1) GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1.
(2) GU n. L 163 del 21. 6. 1984, pag. 1.
(3) GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 35.
(4) GU n. L 279 del 23. 10. 1984, pag. 1.
(5) GU n. L 279 del 23. 10. 1984, pag. 4.
(6) GU n. L 288 dell'1. 11. 1984, pag. 83.
(7) GU n. L 62 dell'8. 3. 1977, pag. 9.
(8) GU n. L 358 del 22. 12. 1983, pag. 21.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente